

# Comune di Muscoline

Provincia di Brescia

---

Prot. 0001476 del 02/04/2020

**VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO AI SENSI ART. 8, D.P.R. 160/2010 e s.m.i., PRESENTATO DALLA DITTA B.TICINO SPA CON SEDE IN VARESE VIA BORRI N. 231.**

## **Decreto di Esclusione**

**redatto dall'Autorità competente per la VAS  
d'intesa con l'autorità procedente per la VAS**

### **Visti:**

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 11.03.2005 n° 12 "Legge per il Governo del Territorio" ed i relativi criteri attuativi;
- gli indirizzi generali per la valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13.03.2007 n° VIII/351 ed in particolare il punto 5.9;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/6420 del 27.12.2007;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/7110 del 18.04.2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/10971 del 30.12.2009;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. IX/761 del 10.11.2010;
- il decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia n. 13071 del 14.12.2010 "Approvazione della circolare l'applicazione della valutazione ambientale di piani e programma –VAS nel contesto comunale";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. IX/3836 del 25.07.2012, modello metodologico, procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi VAS – variante al piano dei servizi e piano delle regole;
- il decreto legislativo 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

### **Richiamati:**

- il Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 30/06/2011, pubblicato sul BURL n. 42 del 19/10/2011;
- Le successive varianti puntuali:
  - a) Variante puntuale art. 4.15 N.T.A. del Piano delle Regole, approvata con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 26/06/2012, pubblicata sul BURL n. 42 del 17/10/2012;
  - b) Variante puntuale artt. 4.16 e 4.17 N.T.A. del Piano delle Regole, approvata con deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 19/12/2017, pubblicata sul BURL n. 5 del 31/01/2018;
- La variante generale approvata con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 10/04/2019, pubblicata sul BURL n. 27 del 03/07/2019;
- il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

**Vista** altresì:

la delibera di Giunta Comunale n. **57** del **19/09/2019** avente ad oggetto "VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 8 DEL D.P.R. n. 160/10 e s.m.i. PER AMPLIAMENTO PIAZZALE, REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO E REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI DI PERTINENZA DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE, PRESENTATO DALLA DITTA B. TICINO SPA. AVVIO DEL PROCEDIMENTO SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) E CONTESTUALE AVVIO AL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S)";

**Dato atto** che:

- in data **07/11/2019** è stato messo a disposizione l'avviso di avvio del procedimento di verifica assoggettabilità alla VAS con pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Muscoline;
- in data **07/11/2019** è stata convocata conferenza di servizi per la verifica di assoggettabilità alla VAS;
- dal **11/11/2019** è stato dato avviso di deposito del Rapporto Preliminare e messa a disposizione della documentazione relativa sul sito web SIVAS di Regione Lombardia e Sul sito Web del Comune di Muscoline perché chiunque potesse presentare suggerimenti e proposte entro 30 giorni dalla data di deposito, quindi entro il 24/10/2018;
- In data **19/12/2019**, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Muascoline, si è tenuta la conferenza di servizi per l'acquisizione di contributi ai fini della verifica di assoggettabilità VAS cui hanno partecipato:
  - Arch. Renato Rizzi, in qualità di Autorità Competente per la VAS, nominato con deliberazione Giunta Comunale n. 56/2018;
  - Arch. Roberto Dotti Giberti, in qualità di progettista estensore della variante e del Rapporto preliminare;
- allo spirare del termine ultimo, fissato per il 12/12/2019, sono pervenuti i seguenti pareri:
  - ARPA Lombardia: parere n. 2019.3.43.119, acquisito al prot. comunale 0005459 del 07/12/2019;
  - Provincia di Brescia, Settore Territorio: parere prot. 166764 del 12/12/2019 -atto dirigenziale n. 3631/2019-;
  - ATS Brescia: parere prot. n. 125137 dell'11/12/2019, acquisito al prot. comunale n. 0005515 dell'11/12/2019;
  - Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici Lombardia: comunicazione acquisita al prot. comunale n. 0005108 del 19/11/2019;
  - Regione Lombardia U.T.R.: parere prot. 28874 del 10/12/2019, acquisito al prot. comunale n. 0005494 del 10/12/2019;

**Ricordato**:

- che la variante di che trattasi attiene ad una procedura ex art. 8, D.P.R. 07 settembre 2010, n. 160, nello specifico trattasi di ampliamento piazzale, realizzazione nuova strada di accesso e realizzazione nuovi parcheggi in ampliamento ed adiacenza all'esistente insediamento produttivo, senza aumento del peso insediativo;

## Considerato:

- che le analisi svolte sul rapporto preliminare e sui contributi pervenuti debbono consentire all'Autorità Competente di stabilire se sussistono o meno impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, come stabilito dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006; diventa quindi necessario stabilire cosa intende per "impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale";
- che a tal fine occorre far riferimento alla definizione data dall'art. 5, lettera c), del richiamato D.Lgs. n. 152/2006, ove per "impatto significativo" si intende "l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti";
- che ogni piano e programma, inteso come atto e provvedimento di pianificazione e di programmazione che prevede una trasformazione del territorio, determina un'alterazione dell'ambiente, pertanto occorre in questa sede valutarne la consistenza "significativa" e, nell'ipotesi che tale valutazione sia ritenuta "significativa", la variante al PGT proposta dovrà essere assoggettata a VAS;
- che la portata del termine "significativo" si ritiene possa essere apprezzata tenendo conto delle disposizioni che stabiliscono quali piani/programmi debbono essere assoggettati obbligatoriamente a VAS, riconoscendo quindi implicitamente che tali piani/programmi hanno un impatto "significativo";
- che secondo quanto riportato all'art. 6, comma 2, del richiamato D.Lgs. n. 152/2006, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e programmi:
  - o *"che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto";*
  - o *"per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni";*
- che gli allegati II, III, e IV del suddetto D.Lgs. n. 152/2006 attengono:
  - o l'allegato II - ad un elenco di progetti di competenza statale di grande impatto ambientale (es. raffinerie, centrali termiche, trattamento di combustibili nucleari, elettrodotti, ecc.);
  - o l'allegato III - ad un elenco di progetti di competenza regionale, anch'essi di grande impatto ambientale (es. recupero di suoli dal mare per una superficie superiore a 200ha, utilizzo non energetico di acque superficiali con derivazioni superiori a lt 100/sec, impianti termici per la produzione di energia elettrica superiore a 150MW, ecc.);

- o l'allegato IV - ad un elenco di progetti ancora di competenza regionale, ma sottoposti alla verifica di assoggettabilità ed anch'essi di grande impatto ambientale (es. villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letti o volume edificato superiore a 25.000 mc);
- che i piani/programmi di cui sopra ed i suddetti allegati indicano una serie di progetti e dettano i parametri per i quali gli stessi sono ritenuti di impatto significativo e, quindi, di converso, forniscono elementi e parametri a cui rapportare le valutazioni condotte ed acquisite della presente variante al fine di stabilire se la stessa debba essere soggetta a VAS.

Ciò premesso e considerato, sentita l'Autorità Procedente ed in accordo con essa, valutato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta nonché dai pareri pervenuti successivamente dagli enti invitati, in merito agli "impatti significativi" generati dal progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale si evidenzia quanto segue:

- o **dalle argomentazioni emerse si è potuta constatare la ridotta incidenza della proposta di variante al Piano di Governo del Territorio sulle matrici ambientali;**
- le dimensioni e le caratteristiche della variante proposta non fanno ipotizzare effetti significativi sulla qualità dell'aria a livello locale, sulla produzione di rifiuti, sui consumi idrici e sugli scarichi fognari;
- dal punto di vista del patrimonio culturale, la variante non interferisce con immobili vincolati e non interferisce con le preesistenze significative esistenti al contorno;
- **Ritenuto**, alla luce dei riferimenti normativi riportati in premessa e tenuto conto dei criteri per la verifica di assoggettabilità elencati all'allegato I del D.Lgs. n° 152/2006, dei contenuti dell'allegato II alla direttiva dell'Unione Europea 2001/42/CE del 27/06/2001 e delle osservazioni pervenute, della relazione tecnica allegata, nonché in ragione delle argomentazioni sopra esposte, **di escludere la proposta di variante al Piano di Governo del Territorio** in argomento da un più ampio procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto, nel suo complesso, non comporta "significativi impatti" sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

## DECRETA

1. **di non assoggettare a VAS la proposta di Variante al Piano di Governo del Territorio presentata dalla ditta B.Ticino spa con sede in Varese via Borri n. 231, avente ad oggetto "AMPLIAMENTO PIAZZALE, REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO E REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI DI PERTINENZA DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE";**
2. di stabilire, anche alla luce dei contributi forniti dai soggetti competenti in materia ambientale e territoriale, **le condizioni ed indicazioni seguenti:**
  - a. integrazione al rapporto preliminare, ove non già adeguato con le integrazioni pervenute il 19/03/2020, sulla base dei contenuti delle osservazioni pervenute, di cui al punto **5** della relazione tecnica allegata, e relative controdeduzioni;
  - b. presa d'atto delle integrazioni pervenute al prot. "impresainungiorno" n. 0025868 del 19/03/2020;
3. di inviare il presente provvedimento di verifica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati;
4. di demandare all'Autorità Procedente la pubblicazione del presente Decreto sul sito web del Comune di Muscoline e sul sito web SIVAS in base alle indicazioni di cui al punto 5.5 all. 1u DGR 25.07.2012 n° 9/3836;

di dare atto che il presente Decreto costituisce parte integrante della VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE  
AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 13, C. 13, L.R. 12/2005 e s.m.i. E ART. 8, D.P.R. 160/2010;

Muscoline, lì 02/04/2020

L'Autorità Procedente per la VAS  
Stefano Dondelli  
(firmato digitalmente)

L'Autorità Competente per la VAS  
Arch. Renato Rizzi  
(firmato digitalmente)

Allegato:

Relazione tecnica a firma dell'Autorità Competente

# Comune di Muscoline

Provincia di Brescia

---

**VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)  
DELLA VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO AI SENSI ART. 8, D.P.R.  
160/2010 e s.m.i., PRESENTATO DALLA DITTA B.TICINO SPA CON SEDE IN VARESE  
VIA BORRI N. 231.**

## **RELAZIONE TECNICA**

**allegata al decreto di esclusione  
redatta dall'Autorità competente per la VAS**

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	7
RAPPORTO PRELIMINARE.....	7
SOGGETTI COINVOLTI.....	8
INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DI CONSULTAZIONE EFFETTUATE.....	8
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE.....	9
CONCLUSIONI .....	12

## **1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Premesso che :

- In data 31/03/2005 è entrata in vigore la L. R: 12/2005 e che, per l'assetto dell'intero territorio comunale, ha introdotto quale strumento di pianificazione comunale il Piano di Governo del Territorio (PGT);
- In data 13/03/2007, ai sensi del comma 1, art. 4 della L.R. 12/2005, il Consiglio Regionale con atto 351 ha approvato definitivamente gli "indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)";
- In data 18/04/2008, con delibera n. 8/7110, la Giunta Regionale ha approvato la "Valutazione ambientale dei piani e programmi – VAS- ulteriori adempimenti in attuazione dell'art. 4 della L.R. 12/2005 e degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvato con deliberazione del consiglio regionale in data 13/03/2007, n. VIII/351";
- In data 30/12/2009 la Giunta Regionale con deliberazione n. 8/10971 ha determinato "la procedura di VAS di piani e programmi";
- In data 29/06/2010 è stato approvato il d.lgs. n. 128 recante modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale;
- In data 10/11/2010 la giunta regionale con deliberazione n. 9/761 ha recepito le nuove disposizioni nazionali determinando le nuove procedure per la VAS;
- In data 25/07/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 9/3836 ha stabilito il modello metodologico, procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi VAS – variante al piano dei servizi e piano delle regole;
- Le modalità proposte per le fasi di indagine, valutazione, redazione e attuazione della presente verifica di assoggettabilità a VAS aderiscono integralmente agli stessi indirizzi e procedure;

Tutto ciò premesso,

- Il Comune di Muscoline, con deliberazione della Giunta Comunale n. **57 del 19/09/2019** avente ad oggetto "*VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 8 DEL D.P.R. n. 160/10 e s.m.i. PER AMPLIAMENTO PIAZZALE, REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO E REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI DI PERTINENZA DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE, PRESENTATO DALLA DITTA B. TICINO SPA. AVVIO DEL PROCEDIMENTO SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) E CONTESTUALE AVVIO AL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S)*" ha dato avvio alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per l'attuazione della variante di che trattasi;

Con la Deliberazione di Giunta Comunale, di cui sopra, sono state nominate le seguenti Autorità VAS:

- Autorità Procedente per la VAS: Stefano Dondelli, Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Muscoline;
- Autorità Competente per la VAS: Arch. Renato Rizzi, Responsabile Area Tecnica del Comune di Muscoline.
- Il relativo avviso all'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS è stato pubblicato il **07/11/2019** all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Muscoline;

## **2. RAPPORTO PRELIMINARE**

In data 06/08/2019, prot. "impresainungiorno" n. 59602, il tecnico incaricato dal Soggetto Proponente (BTICINOI SPA) ha consegnato il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS per la procedura di che trattasi.

In data 19/08/2019, prot. "impresainungiorno" n. 61979, il responsabile SUE (competente ai fini urbanistici della variante) ha richiesto integrazioni necessarie ai fini di una corretta valutazione sulla procedura avviata;

In data 26/08/2019, prot. "impresainungiorno" n. 62947, il responsabile SUAP ha trasmesso le richieste di integrazione al soggetto proponente;

In data 18/09/2019, prot. "impresainungiorno" n. 68435, il soggetto proponente ha trasmesso le integrazioni richieste;

Il rapporto preliminare è stato messo a disposizione sul sito web comunale e sul sito SIVAS in data 11/11/2019;

### **3. SOGGETTI COINVOLTI**

Sono stati individuati i seguenti soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati:

Quali soggetti competenti in materia ambientale:

- A.R.P.A.
- A.T.S.
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia

Quali Enti territorialmente interessati:

- Regione Lombardia DG Qualità Ambiente Ufficio VAS
- Regione Lombardia UTR Sede Territoriale di Brescia
- Provincia di Brescia, Settore Ambiente, Assetto Territoriale Parchi e VIA, Ufficio VAS
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco
- Comune di Polpenazze del Garda
- Comune di Gavardo
- Comune di Puegnago del Garda
- Comune di Calvagese della Riviera
- Comune di Prevalle

Quale pubblico interessato:

- Comitato Tutela dell'ambiente e del Territorio di Muscoline

### **4. INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DI CONSULTAZIONE EFFETTUATE**

Ai sensi del punto 5.4 della delibera di Giunta Regionale 9/3836 l'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente ha comunicato ai soggetti competenti, con nota in data 07/11/2019 prot. n. 0004973 la messa a disposizione e pubblicazione del rapporto preliminare e l'invito alla conferenza di verifica prevista per la data del 19/12/2019.

Entro trenta giorni dalla messa a disposizione del rapporto preliminare, sono pervenute al Comune di Muscoline le seguenti osservazioni da soggetti interessati, ovvero portatori di interessi diffusi:

- NESSUNA

Sono inoltre pervenuti n. 5 contributi ed osservazioni:

- ARPA Lombardia: parere n. 2019.3.43.119, acquisito al prot. comunale 0005459 del 07/12/2019;
- Provincia di Brescia, Settore Territorio: parere prot. 166764 del 12/12/2019 -atto dirigenziale n. 3631/2019-;
- ATS Brescia: parere prot. n. 125137 dell'11/12/2019, acquisito al prot. comunale n. 0005515 dell'11/12/2019;



- Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici Lombardia: comunicazione acquisita al prot. comunale n. 0005108 del 19/11/2019;
- Regione Lombardia U.T.R.: parere prot. 28874 del 10/12/2019, acquisito al prot. comunale n. 0005494 del 10/12/2019;

In data 19.12.2019 si è svolta la conferenza di verifica, alla quale erano presenti l'estensore del rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS Arch. Roberto Dotti Giberti ed l'arch. Renato Rizzi, Responsabile Area Tecnica del Comune di Muscoline ed autorità competente per la VAS;

L'esito della conferenza di servizi è riportato nel verbale del 19/12/2019 e le relative opinioni, rese in sede di conferenza, sono di seguito riprese ed analizzate.

#### 5. ESAME DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Di seguito si contro-deducono le osservazioni pervenute:

CONTRIBUTO/OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
<p><b>PROVINCIA DI BRESCIA</b></p> <p><b>L'ente oppone considerazioni puntuali con riferimento alle varie tematiche di propria competenza:</b></p>	
<p><b>- Tempi inizio lavori e obbligo acquisizione assensi nell'ambito procedura SUAP</b></p> <p>L'Ente ricorda che ai sensi del comma 5 bis, art. 97, L.R. 12/2005 e s.m.i. i lavori debbono essere obbligatoriamente iniziati entro nove mesi dal perfezionamento della variante.</p> <p>Ricorda inoltre che tutti gli assensi necessari a consentire la realizzazione dell'intervento debbono essere acquisiti nell'ambito della procedura di SUAP.</p>	<p>L'obbligo dei tempi da rispettare per l'inizio lavori è stato correttamente inserito all'art. 3, c. 2 dello schema di convenzione, assorbente il quadro normativo della variante proposta (acquisito nelle integrazioni pervenute il 19/03/2020 al prot. 0025868 impresainungiorno);</p> <p>Quanto all'acquisizione degli assensi da acquisire in sede di procedura SUAP, si prende atto.</p>
<p><b>- Interferenze con PTR in materia di contenimento del consumo di suolo-</b></p> <p>L'Ente Rileva che nel Rapporto Preliminare e nella documentazione allegata non sono sviluppate indagini rispetto ad eventuali interferenze della proposta con le indicazioni dell'integrazione del PTR, pubblicata il 13/03/2019, anche in materia di contenimento del consumo di suolo;</p>	<p>Il rapporto ambientale è stato integrato con un elaborato, a firma dell'arch. Monica Emanuela Assunta Russo, acquisito nelle integrazioni pervenute il 19/03/2020 al prot. 0025868 impresainungiorno, nel quale si sviluppa circostanziatamente il tema. Il documento sarà trasmesso nell'ambito della procedura di SUAP.</p>
<p><b>- Infrastrutture - Viabilità-</b></p> <p>L'Ente fa rilevare che, quanto alla realizzazione dell'infrastruttura qualificata come "standard di qualità", nonché in tema di viabilità in genere, dovrà essere acquisito specifico parere del settore Strade nell'ambito della procedura di conferenza SUAP; inoltre chiede di chiarire se trattasi di pista ciclopedonale o marciapiede indicandone la correlazione con la rete di mobilità dolce esistente.</p>	<p>Si prende atto dell'osservazione; quanto alla necessaria acquisizione dello specifico parere del settore Strade si dà atto che sarà acquisito in sede di procedura SUAP.</p> <p>Quanto alla correlazione tra infrastruttura in progetto (standard di qualità) e rete di mobilità dolce esistente si prende atto dell'elaborato integrativo acquisito nelle integrazioni pervenute il 19/03/2020 al prot. 0025868 impresainungiorno e denominato T07a, <b>con la precisazione che l'elaborato deve essere modificato inserendo i tratti di percorsi</b></p>

	<p><b>pedonali/ciclopedonali esistenti lungo via Marco Predali.</b></p>
<p><b>- Rete ecologica-</b> L'Ente fa rilevare che il quadro conoscitivo predisposto deve essere completato con elementi relativi alla Rete Ecologica ed alla Rete Verde, anche con riferimenti alla REC, della quale non si fa cenno nel rapporto Ambientale; detta disposizioni tecniche circa la corretta elaborazione del progetto di mitigazione ecologica.</p>	<p>Si dà atto che gli elaborati tecnici sono stati integrati con una relazione sugli interventi di mitigazione e compensazione ecologica (R06) ed un elaborato grafico (T05), a firma del Dott. Agr. Giambattista Rivellini, acquisiti nelle integrazioni pervenute il 19/03/2020 al prot. 0025868 impresainungiorno, nei quali si sviluppa circostanziatamente il tema.</p> <p>L'impegno circa la realizzazione degli interventi di mitigazione e compensazione ecologica è stato correttamente inserito all'art. 10, c. 1 dello schema di convenzione</p> <p>Il documento sarà trasmesso nell'ambito della procedura di SUAP.</p>
<p><b>- Impermeabilizzazione del suolo-</b> L'Ente, in tema di impermeabilizzazione del suolo, detta prescrizioni mirate al contenimento del fenomeno; suggerisce di inserire in convenzione, come parte integrante, un progetto di mitigazione e compensazione ecologica.</p>	<p>Si dà atto che gli elaborati tecnici sono stati integrati con una relazione di invarianza idraulica (SC-01-01) e due elaborati grafici (OI-11-01 e OI-15-01), a firma dell'ing. Paolo Pezzagno, acquisiti nelle integrazioni pervenute il 19/03/2020 al prot. 0025868 impresainungiorno, nei quali si sviluppa circostanziatamente il tema.</p> <p><b>L'impegno alla realizzazione dell'intervento in conformità alle risultanze del progetto di invarianza idraulica dovrà essere inserito nello schema di convenzione. Altresì dovrà essere inserito in convenzione l'impegno a realizzare le opere di mitigazione e compensazione ecologica previste nel relativo progetto.</b></p> <p>Il documento sarà trasmesso nell'ambito della procedura di SUAP.</p>
<p><b>- Maggiorazione Contributo Costruzione-</b> L'Ente Ricorda l'obbligo di applicazione della maggiorazione del contributo di costruzione ai sensi art. 43, comma 2 bis, L.R. 12/2005 e s.m.i..</p>	<p>Si fa rilevare che non è prevista la formazione di nuove superfici edificate, ma solo formazione di piazzale (senza deposito merci all'aperto), nuova strada di accesso e nuovi parcheggi; ai sensi art. 69, L.R. 12/2005 e s.m.i. i parcheggi pertinenziali e non pertinenziali, costituiscono opere di urbanizzazione ed il relativo titolo è gratuito, per cui non si comprendono i motivi del rilievo.</p>
<p><b>- Congruità geologica-</b> L'Ente Ricorda l'obbligo di acquisire dichiarazione sostitutiva atto notorietà a firma di geologo abilitato in cui sia asseverata la congruità tra le previsioni urbanistiche della variante con i contenuti dello studio geologico del PGT.</p>	<p>Si prende atto della dichiarazione a firma del Dott. Geol. Carlo Fasser acquisita nelle integrazioni pervenute il 19/03/2020 al prot. 0025868 impresainungiorno.</p> <p>Il documento sarà trasmesso nell'ambito della procedura di SUAP.</p>
<p><b>ARPA Lombardia</b></p> <p>L'Ente analizza e descrive brevemente a proposta di variante e procede, quindi, alla valutazione degli aspetti di propria competenza, offrendo però osservazioni in forma discorsiva e non puntuale si cerca pertanto di restituirne i contenuti in forma puntuale.</p>	

<p><b>- Terreni di riporto e mitigazione ambientale-</b></p> <p>L'Ente richiama l'attenzione circa la necessità di rimodulare il terreno con ricariche di materiale dando indicazione sulla tipologia di materiale ammesso escluso l'utilizzo di quello proveniente da siti di bonifica; <u>suggerisce</u> quindi di evitare ogni tipo di apporto di materiale anche di tipo "ingegneristico, diverso da quelli da esso indicati.</p> <p>Osserva inoltre che è necessario integrare il progetto con uno studio di mitigazione ambientale che tenga conto in particolare della tutela delle cascine/abitazioni esistenti nelle vicinanze attraverso una proposta di mitigazione e compensazione ambientale.</p>	<p>Si osserva che il tenore della prescrizione ("si suggerisce", <i>ergo</i> non si vieta) fa supporre che il contributo non sia cogente; questa Autorità Competente, tuttavia, nell'ambito delle proprie valutazioni di competenza, al fine di evitare equivoci che si potrebbero ingenerare, ritiene di dover comunque <b>vietare categoricamente</b> l'utilizzo di materiale proveniente da siti di bonifica.</p> <p>L'osservazione è sostanzialmente simile a quella proposta, in materia, dalla Provincia di Brescia, per cui si rimanda alla controdeduzione più sopra formulata, assorbente il riscontro al rilievo di ARPA.</p>
<p><b>- Invarianza idraulica-</b></p> <p>L'Ente, dispone che il progetto dovrà garantire il rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica ai sensi del R.R. 7/2017 e s.m.i..</p>	<p>L'osservazione è sostanzialmente simile a quella proposta, in materia, dalla Provincia di Brescia, per cui si rimanda alla controdeduzione più sopra formulata, assorbente il riscontro al rilievo di ARPA.</p>
<p><b>- Studio sul traffico-</b></p> <p>L'Ente, Osserva che non è stato predisposto uno studio sul traffico e sostiene la necessità di indagare tutte le possibili casistiche di movimentazione dei mezzi sia pesanti che leggeri.</p>	<p>Si prende atto, <b>si dispone che il proponente presenti uno studio sul traffico atto a soddisfare quanto prescritto dall'Ente, prima della convocazione di conferenza SUAP.</b></p>
<p><b>- Impatto acustico-</b></p> <p>L'Ente Osserva che agli atti non è presente lo studio previsionale di impatto acustico e consiglia la redazione di tale approfondimento, oltre all'adeguamento del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.</p>	<p>Si prende atto dello studio previsionale di impatto acustico a firma del Tec. Comp. In acustica Luigi Cornacchia acquisito nelle integrazioni pervenute il 19/03/2020 al prot. 0025868 impresainungiorno.</p> <p>Il documento sarà trasmesso nell'ambito della procedura di SUAP.</p> <p>Quanto alla necessità di adeguare il Piano di Zonizzazione Acustica comunale questa Autorità Competente si riserva di acquisire il necessario chiarimento da ARPA al fine di accertare se tale adeguamento costituisca <i>conditio sine qua non</i> all'approvazione della variante di che trattasi.</p>
<p><b>ATS Brescia</b> esprime <b>parere favorevole</b> alla non assoggettabilità alla procedura V.A.S. segnalando principi di condotta e possibili criticità di valenza sanitaria, cui rimanda alla successiva fase del procedimento, anticipando però alcuni aspetti.</p>	
<p><b>-Fognature-</b></p> <p>L'Ente ricorda la necessità di collegamenti alla pubblica fognatura, previsione di estensione e aggiornamento delle reti fognarie comunali e ristrutturazione o dismissione delle reti obsolete di tipo misto.</p>	<p>Si evidenzia che il progetto non prevede nuovi scarichi di acque nere e/o industriali, inoltre la rete fognaria comunale è totalmente priva di tratti di fognatura mista per cui non si comprende il senso dell'osservazione; l'Ente, prendendo atto della presente controdeduzione, è stato invitato a chiarire</p>

	la natura dell'intervento in sede di procedura SUAP.
<b>-Zone a vincolo sanitario-</b>  L'Ente ricorda la necessità di porre attenta valutazione delle zone sottoposte a vincolo sanitario.	Si evidenzia che l'ambito oggetto di variante non ricade entro limiti a vincolo sanitario (fasce rispetto pozzi ad uso idropotabile, cimiteri, allevamenti etc.).
<b>-Mitigazione a tutela civile abitazione-</b>  L'Ente ricorda la necessità di assicurare "fasce cuscinetto" con opere di mitigazione a tutela della esistente civile abitazione.	Si ritiene che, in materia, si possano richiamare i contenuti delle integrazioni di cui alla documentazione afferente la mitigazione, compensazione ecologica e studio previsionale impatto acustico più sopra richiamati.
<b>Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo</b>	
L'Ente chiarisce che per le procedure VAS e assoggettabilità VAS non è più necessario coinvolgere il Segretariato Regionale ed ha, contestualmente, inoltrato la comunicazione comunale alla competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia.	Si prende atto e si ricorda che, con nota prot. 0005646 del 19/12/2019, il verbale della conferenza di servizi è stato inoltrato alla Soprintendenza di Brescia e Bergamo.  Si dà atto che con, il ridetto verbale si chiedeva agli Enti di esprimere eventuali osservazioni e/o dissensi e che la Soprintendenza nulla ha eccepito.
<b>Regione Lombardia U.T.R.</b> esprime <b>parere favorevole</b> alla non assoggettabilità alla procedura V.A.S.	
L'Ente precisa che eventuali interventi nonché modifiche alle fasce di rispetto dai corsi d'acqua del Reticolo Idrico Superficiale dovranno essere sempre autorizzati con idonea istruttoria come prescritto dalla DGR 883 del 31/10/2013.	Si osserva che sugli elaborati tecnici integrativi, acquisiti nelle integrazioni pervenute il 19/03/2020 al prot. 0025868 impresainungiorno, è stato erroneamente riportato il limite di rispetto del reticolo idrico minore, nello specifico è stata indicata una distanza di rispetto pari a m 5,00, mentre il limite fissato dal RPI è pari a m 10,00; <b>è necessario siano modificati gli elaborati e dimostrato nel dettaglio se l'intervento interessa la fascia di rispetto.</b>

## **6. CONCLUSIONI**

**Valutate** le risultanze del percorso di verifica di assoggettabilità a VAS, così come lo stesso si è venuto configurando, e valutati i contributi pervenuti da parte delle Autorità Ambientali e Territoriali;

**Visto** il verbale della conferenza di servizi del **19.12.2019**;

**Vista** la nota prot. 0005646 del 19/12/2019, con la quale il predetto verbale è stato trasmesso a tutti gli Enti competenti;

**Ritenuto** che le mancate comunicazioni di proprie determinazioni da parte degli Enti invitati equivalgono ad assenso senza condizioni;

**si ritiene di accogliere e considerare, quali parti integranti, il Rapporto preliminare e le osservazioni come da controdeduzioni esplicitate al precedente punto 5.**

Muscoline, lì 02/04/2020

L'Autorità Competente per la VAS  
Arch. Renato Rizzi  
(firmato digitalmente)